

33753-22



Cassazione.30C

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo

Presidente

Sent. n. sez. 54

Emilia Anna Giordano

U.P. 31/03/2022

Debora Tripicciono

R.G.N. 2267/2022

Pietro Silvestri

Relatore

Stefania Riccio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 14/06/2021

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tamperi, che ha chiesto l'annullamento, in parte, senza rinvio e, in parte, con rinvio della impugnata sentenza con riferimento ad alcune tipologie di spese e il rigetto del ricorso per il resto;

lette le conclusioni degli avv.ti Giuseppe (omissis) difensori rispettivamente delle parti civili Regione (omissis) e Codacons Onlus, che hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;

lette le conclusioni dell'avv. (omissis) difensore dell'imputato, che ha insistito nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Campobasso ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui (omissis) è stato condannato per il reato di peculato.

(omissis) nella qualità di consigliere regionale della Regione (omissis) e componente e capogruppo, ex art. 11 legge regionale n. 347 del 1971, del gruppo politico "Per il

(omissis), si sarebbe appropriato di una serie di somme destinate al funzionamento dei gruppi ed utilizzate per fini diversi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione; la Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello che avevano fatto riferimento alla legge regionale n. 21 del 1990, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, che avrebbe avuto un contenuto generico sia nella individuazione del nesso di strumentalità tra le spese ammesse al contributo e il funzionamento del gruppo, sia nella esatta portata dell'obbligo di rendiconto.

Si fa riferimento all'art 3 della legge indicata che prevedeva per il funzionamento del gruppo un contributo mensile consistente in una quota fissa, in una quota variabile e in una ulteriore quota fissa per "spese di aggiornamento, stampa, nonché per la diffusione nella società civile della conoscenza della attività dei gruppi consiliari", ed all'art. 4 secondo cui, entro il 31 gennaio di ogni anno, i presidenti dei gruppi presentano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale un rendiconto articolato circa la utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente.

Si era evidenziato dunque come: a) la previsione normativa comprendesse anche una ipotesi di "mediata destinazione" (così il ricorso) delle spese anche ad attività politiche non strettamente collegabili a profili strettamente pubblicistici dell'operare dei gruppi consiliari; b) l'obbligo di rendiconto fosse privo di specifico contenuto soprattutto quanto alla documentazione giustificativa richiesta, per la quale non era previsto un dovere di conservazione; c) non fosse previsto un obbligo di controllo da parte della Corte dei conti, di fatto introdotto successivamente; d) la responsabilità fosse stata affermata dal Tribunale attraverso una non consentita inversione dell'onere della prova in ordine alla dimostrazione della inerenza funzionale delle spese.

Si era sottolineato che la valutazione da parte del Tribunale era stata errata in relazione:

a) alle somme corrisposte a titolo di rimborso spese carenti di dettagliata motivazione;

b) ai documenti contabili relativi alle spese "carburante" e a quelle "di ristorazione" non riconducibili a nessun evento politico;

c) al tema delle somme versate a mezzo titoli di credito ai collaboratori I (omissis) (omissis) e da questi girate allo stesso (omissis) atteso che l'assunto difensivo, secondo cui questi avrebbero poi riconsegnato le somme in contanti ai collaboratori, era stato confermato dalla stessa (omissis):he aveva spiegato come vi fosse una esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, tenuto peraltro conto che non sarebbe stato provato che l'imputato poi avesse trattenuto effettivamente le somme ricevute;

d) alle spese inerenti le fatture emesse dal (omissis)

e) alla ricevuta della (omissis) s.r.l.

In tale contesto, argomenta il ricorrente, con l'atto di appello si erano evidenziati, per ognuna delle affermazioni del Tribunale, specifici profili di censura, con particolare riguardo:

a) alla diaria, per la quale non sarebbe stata provata né la percezione da parte dell'imputato e neppure che gli scontrini e i giustificativi di spesa fossero effettivamente relativi a pranzi individuali e con collaboratori in concomitanza delle sedute del consiglio;

b) alla ricevuta della (omissis) per la quale si era sostenuto che il ragionamento del Tribunale fosse viziato perché fondato su un travisamento della prova e su una testimonianza inattendibile, quella del teste (omissis), atteso che il ricorrente aveva chiesto il rimborso solo per 400 euro, cioè solo della quota a lui riferibile;

c) al riferimento alle spese correlate da autocertificazioni di tali (omissis) avendo lo stesso Pubblico Ministero chiarito come dette spese fossero inerenti e, come tali, stralciate dalle contestazioni;

d) alle allegazioni e ai principi di prova forniti in ordine alla concreta inerenza della spesa contestata e all'affermazione del Tribunale secondo cui invece non sarebbe stato onere del Pubblico Ministero dimostrare che gli eventi per cui le spese erano state sostenute non fossero funzionali all'attività del gruppo consiliare;

e) al tema, svalutato dal Tribunale, relativo alle spese per contribuzioni dei dipendenti di cui all'art. 8 della legge 20 del 1991, per il quale la consulenza del dott. Leva aveva evidenziato come vi fosse un equivoco tra le risultanze - e le movimentazioni - degli estratti del conto e quelle dei rendiconti;

f) alla omessa considerazione da parte del Tribunale di come, a fronte delle spese ritenute ingiustificate e/o non funzionali pari ad euro 67.727,00, l'imputato, quale presidente del gruppo, avesse incassato contributi minori ex art. 8 della legge indicata per euro 81.893,61, rispetto alle spese effettivamente tenute per il personale; assume il ricorrente come proprio da tale elemento avrebbe dovuto inferirsi la inoffensività della condotta in ragione delle sopravvenute modifiche agli artt. 3- 6 della legge, applicabili ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., con riguardo alla legittimità dell'utilizzo incrociato dei fondi anche per spese di natura diversa; si aggiunge che la condotta, ove pure si ritenessero non rilevanti le modifiche normative indicate, sarebbe al più sussumibile nel reato di abuso d'ufficio.

A fronte dei molteplici profili indicati, la Corte si sarebbe limitata a riproporre lo stesso impianto argomentativo del Tribunale (in tal senso viene riportata una parte della motivazione della sentenza impugnata) e comunque non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle numerose questioni dedotte, riprodotte in ricorso..

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione.

Il tema attiene alla prova della condotta appropriativa, fatta discendere dalla genericità della documentazione giustificativa, e al dolo; vengono sostanzialmente riprese le stesse tematiche già trattate con il primo motivo.

2.3. Sono stati presentati motivi nuovi con cui si ripercorrono i motivi posti a fondamento del ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è nel complesso infondato.

2. È utile esaminare in via pregiudiziale una serie di temi in relazione ai quali si sviluppa l'impugnazione.

Si tratta di questioni che attengono alla ricostruzione generale del quadro di riferimento normativo nel cui ambito si collocano i fatti oggetto del processo, alla prova della condotta appropriativa, del dolo del reato di peculato, alla possibile rilevanza di cause di esclusione della colpevolezza, al ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito.

È utile altresì ribadire il principio per cui nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi espressa di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame specificatamente ed in modo formale tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e delle risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che abbiano determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv.233187).

3. La natura giuridica dei gruppi Consiglieri ed il vincolo di destinazione delle somme erogate.

Si tratta di un argomento rilevante ai fini della corretta definizione delle finalità in ragione delle quali sarebbe stato possibile fare uso delle somme messe a disposizione dei gruppi consiglieri regionali da parte del Consiglio della Regione^(omissis)

Il riferimento è innanzitutto alla sentenza n. 1130 del 1988 della Corte Costituzionale in cui fu affermato che " ... dal momento che i gruppi sono gli organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti, non è

arbitrario che i gruppi consiliari vengano dotati di mezzi adeguati e di personale idoneo, affinché ogni consigliere sia messo in grado di concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale".

La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 187 del 1990 ebbe modo di precisare che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica".

Dunque, i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale al cui interno esprimono i partiti o le correnti che hanno presentato liste di candidati. I gruppi contribuiscono al funzionamento dell'attività assembleare ed ogni consigliere deve essere messo in condizione di concorrere, nel modo indicato, all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale; un'attività, quella dei gruppi consiliari, in funzione di quella del Consiglio regionale.

Si tratta di affermazioni riprese in seguito dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza n. 39 del 2014, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 609 del 01/09/1999, Rv. 529547), ha chiarito e valorizzato ulteriormente la connotazione pubblicistica delle funzioni svolte dai gruppi costituiti in seno ai consigli regionali, definendoli non solo come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ma anche "come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio", in quanto funzionalmente inerenti all'istituzione regionale.

Nello stesso senso Corte cost. n. 107 del 2015, in cui si è aggiunto significativamente che i gruppi consiliari contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea regionale, assicurando "l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica».

Si tratta di principi recepiti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8145 del 2010, ha concorso a delineare ulteriormente la connessione tra gruppi consiliari e partiti politici.

Secondo il giudice amministrativo infatti: "(...) in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale, i cui componenti esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato dai partiti e dagli elettori (...)".

Il Gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere.

Non diversamente, le Sezioni Unite civili sono giunte alle stesse conclusioni con l'ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23257 (cui hanno fatto seguito le ordinanze 21 aprile 2015, n. 8077, 28 aprile 2015, n. 8570, e 29 aprile 2015, n. 8622) con riguardo alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali ed alla ritenuta giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità erariale del componente del gruppo, autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi.

Si è affermato che: a) i gruppi consiliari hanno "natura pubblicistica" "in rapporto all'attività che li attrae nell'orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea... regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare"; b) i contributi pubblici sono erogati ai gruppi consiliari "con gli specifici vincoli ad essi impressi dalla legge": vincoli "dettagliatamente predefiniti... con esplicito esclusivo asservimento a finalità istituzionali del consiglio regionale e non a quelle delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente"; c) tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 cod. pen, comma 1, che la giurisprudenza penale della Corte attribuisce al presidente del gruppo partitico del consiglio regionale, questi, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo». (in tal senso, Sez. 6, n. 1561 del 14/01/2019, Fiorito, Rv. 274940).

In questo contesto assume rilevante valenza Sez. U. civ. n. 12 marzo 2019, n. 10772 in cui la Corte, richiamando le proprie precedenti pronunce (Sez. U, 31 ottobre 2014, n. 23257; Sez. U, 21 aprile 2015, n. 8077; Sez. U, 28 aprile 2015, n. 8570; Sez. U, 29 aprile 2015, n. 8622; Sez. U, 8 aprile 2016, n. 6895; Sez. U, 7 settembre 2018, n. 21927; Sez. U., 17 dicembre 2018, n. 32618; Sez. U, 16 gennaio 2019, n. 1035 e 1034, quest'ultima con riferimento alla Regione Emilia Romagna) ha ulteriormente chiarito che "la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo".

Nell'occasione, le Sezioni unite, richiamando Corte cost. n. 235 del 2015, hanno ulteriormente precisato che: a) in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i

consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti); b) l'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti, affinché non debordi dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, non può investire l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di «merito» dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa (art. 1 della legge n. 20 del 1994), come ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 235 e 107 del 2015) e che l'astratta riconducibilità delle spese sostenute dai singoli consiglieri a determinate categorie di spesa, pur astrattamente previste, non vale, di per sé, a fare escludere necessariamente la possibilità che le singole spese siano «non inerenti» all'attività del gruppo, nei casi in cui non sia rispettato il parametro di ragionevolezza, soprattutto con riferimento alla entità o proporzionalità, oltre che all'effettività delle spese, anche sotto il profilo della veridicità della relativa documentazione; c) in siffatto alveo rimane la verifica, rimessa alla Corte dei conti, della «manifesta difformità», in ciò consistendo propriamente il giudizio di non «inerenza» delle attività di gestione del contributo erogato ai gruppi consiliari rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, in termini di congruità e di collegamento teleologico delle singole voci di spesa ammesse al rimborso alle finalità pubblicistiche dei gruppi.

Dunque: 1) un collegamento teleologico tra spese e finalità di preminente interesse pubblico da verificare in termini di congruità; 2) una verifica che non attiene al merito delle scelte ovvero all'attività politica, ma alla conformità alla legge dell'azione amministrativa, in cui l'astratta riconducibilità delle spese a determinate categorie, pur teoricamente previste, non esclude che le stesse siano non inerenti rispetto all'attività del gruppo, come definita dalla Corte costituzionale; 3) una verifica che si realizza anche attraverso il parametro di ragionevolezza, in relazione all'entità, alla proporzionalità, alla effettività delle spese, alla veridicità della relativa documentazione e che può condurre alla manifesta difformità della spesa rispetto al perseguimento delle finalità sottese al funzionamento dei Gruppi consiliari.

Un denaro, quello attribuito ai gruppi consiliari regionali, pubblico, gestito da pubblici ufficiali, funzionalmente vincolato nel senso indicato; il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere.

Non è in discussione il principio secondo cui, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen. con la legge n. 86 del 1990, l'origine o – se si preferisce – la natura pubblica o privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, che è integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato,

individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla p.a." secondo la previgente disciplina normativa.

Il tema, decisivo rispetto ai fatti oggetto del processo, attiene invece al se ed in che limiti l'attività del singolo consigliere componente di un gruppo consiliare, esterna rispetto alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea dell'ente pubblico territoriale, debba essere scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata.

La questione è quella di definire la portata del vincolo pubblicistico impresso ai contributi erogati dall'ente al gruppo consiliare e, quindi, i limiti entro cui di quei contributi è possibile fare uso legittimo da parte del singolo consigliere.

Limiti in relazione ai quali diventa possibile tracciare, con criteri compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso del suo presidente e dei singoli consiglieri) dei contributi gli scopi e obiettivi che di essi contributi costituiscono causa.

4. La cornice normativa vigente all'epoca dei fatti per la Regione ^(omissis) la legge regionale 20 del 1991

L'art. 3 della legge regionale n. 20 del 1991, come modificato dalla legge 2 agosto 2002, n. 17 e vigente fino al 6 aprile 2009, era il seguente:

"1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare, costituito a norma di regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo mensile, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale consistente:

a) in una quota fissa di Euro 1.125,00 ;

b) in una quota variabile calcolata nel modo seguente, in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare:

- Euro 450,00 per ogni unità fino a quattro consiglieri;

- Euro 375,00 per ogni altra unità;

c) in una quota fissa di Euro 1.500,00 per spese di aggiornamento, di stampa, di studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per la diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari".

Detto articolo fu modificato dalla legge 6 aprile 2009 n. 14 nel modo seguente:

1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, e' previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di € 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra € 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo.

2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge

l'accordo, l'ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilità autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è aggiornato, a decorrere dal mese di ogni anno, mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri Uffici territoriali. L'eventuale assegnazione di locali ed attrezzature è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

5. Eventuali economie sulla competenza dell'anno precedente sono riassegnate alla competenza dell'anno successivo.».

Il successivo art. 4 prevedeva:

“1. I contributi di cui all'articolo 3 sono erogati in rate quadrimestrali anticipate e sono spendibili senza vincoli di destinazione. Entro il successivo 31 gennaio di ogni anno, le somme non impegnate devono essere riversate alla Tesoreria regionale.

2. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi Consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello delle variazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale documento è approvato dall'Ufficio di Presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

4. La mancata presentazione di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all'art. 3”.

Dunque, al di là del dato formale per cui la legge non predeterminava vincoli di destinazione delle somme, al Presidente dei gruppi era attribuita una funzione di verifica, di lata vigilanza; una funzione di controllo che trovava la sua ragione giustificativa nel dovere di predisporre un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, destinato ad essere approvato dall'Ufficio di Presidenza della Regione ed allegato alla rendicontazione dell'ente.

Una funzione di vigilanza connaturata alla natura del denaro, connessa al dovere di eventuale restituzione delle somme rimaste inutilizzate, alla qualifica soggettiva del presidente dei gruppi consiliari.

Il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale poiché partecipa, nel suo ruolo, alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo (Sez. 6, n. 1561 del 1/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv.

274940; Sez. 6, n. 49976 del 03/12/2012, Fiorito, Rv. 254033; Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536).

Il presidente del gruppo consiliare regionale, "per ragione del suo ufficio", come previsto dall'art. 314, comma 1, cod. pen. , dunque veniva a trovarsi in possesso delle somme di denaro oggetto delle erogazioni regionali, ad esse poteva direttamente accedere, ed era tenuto a predisporre un articolato rendiconto che doveva essere approvato.

Sul tema assumono peraltro rilievo i principi posti dalla Costituzione.

Nella materia della spesa pubblica rilevano gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost da cui derivano molteplici convergenti principi:

- ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio;
- la gestione delle spese pubbliche è sempre soggetta a controllo, anche giurisdizionale;
- l'impiego delle somme deve concretizzarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali, come indicate dalla propria previsione normativa;
- tale impiego deve in ogni caso rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza).

La sintesi di tali principi è pertanto che sussiste un generale, intrinseco, ineliminabile dovere di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità istituzionali.

La Corte costituzionale ha chiarito che esiste un intrinseco dovere per i gruppi consiliari di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari; si tratta di un dovere che costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. (Corte cost., n. 39 del 2014).

Sulla base della ricostruzione normativa compiuta e dei principi richiamati, discende in negativo che:

a) non potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consiliari le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri erano espressione, che non fossero connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo;

b) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri sostenevano per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consiliare, nel senso indicato, e dalla informazione dell'attività del gruppo ;

c) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri avevano in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consiliare la fonte di riferimento e di legittimazione.

d) non potevano chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere.

5. Le spese c.d. di rappresentanza e quelle di ristorazione.

Quanto appena evidenziato, consente di affrontare e chiarire il tema della rimborsabilità delle spese c.d. di rappresentanza e di quelle di ristorazione.

Il legislatore non ha individuato le singole categorie di spesa di rappresentanza ed è stata la giurisprudenza, soprattutto contabile, a specificare una serie di criteri e principi necessari per delimitarne l'ammissibilità e la liceità.

Vi sono cioè degli elementi sostanziali e formali che consentono di delimitare la nozione di spesa di rappresentanza.

La spesa deve essere strettamente correlata con le finalità istituzionali dell'ente; pertanto, "le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa" (cfr., Corte dei conti, Sez. 2, 20 marzo 2007, n. 64).

La spesa deve avere inoltre uno scopo anche promozionale per l'ente; essa deve essere effettuata per l'immagine o per l'attività dell'ente: "Le attività di rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell'amministrazione verso la collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto"(cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 30 luglio 2012, n. 356).

Se, quindi, la spesa viene effettuata a fini promozionali di un singolo, per quanto rappresentativo dell'ente (es. il sindaco), la stessa non è ammissibile e non può essere considerata quale spesa di rappresentanza appena delineata (così, testualmente, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).

Inoltre, si sottolinea, la spesa deve rispondere a criteri di ragionevolezza, sobrietà, sia con riguardo all'evento eventualmente realizzato, sia con riferimento ai valori di mercato. (cfr., fra gli altri, Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394).

Ancora, secondo la Corte dei conti, affinché possano essere considerate legittime le spese di rappresentanza, esse devono avere i caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità.

Nel primo senso, devono, quindi, finanziare "manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466, citata.)

Ovviamente, come ripetuto sovente dalla giurisprudenza, la spesa non può essere rivolta nei confronti di politici o di dipendenti interni all'ente, ma dev'essere rivolta all'esterno (cfr., fra le altre, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza 30 marzo 2000, n. 160).

Si aggiunge che, alla luce dei principi di trasparenza e del generale obbligo di motivazione, è necessario fornire una rigorosa giustificazione del fine istituzionale perseguito e del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa; le spese devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone, in modo documentale, la natura, le circostanze che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni (Cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, sentenza 5 luglio 2013, n. 246).

Una nozione di spesa di rappresentanza rigorosa ma coerente con i principi generali in precedenza indicati; una nozione di spesa conforme alla consolidata definizione che di essa fornisce anche la Corte di cassazione secondo cui per "spese di rappresentanza" devono intendersi solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (fra le tante, Sez. 6, n. 36827 del 04/07/2018, M, Rv. 274023; Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794).

Il tema non è quello del se l'iniziativa del gruppo potesse essere attuata dal singolo consigliere, quanto, piuttosto, come già detto, del se esistesse una "iniziativa" del gruppo in ragione delle spese, di rappresentanza o di ristorazione, di cui i consiglieri chiedevano il rimborso.

È vero che le somme con cui veniva costituito il Fondo per il funzionamento dei Gruppi potevano essere utilizzate senza vincolo di destinazione, nel senso che, come correttamente spiegato dal Tribunale, non era prestabilito come le stesse potessero essere utilizzate, ma è altrettanto vero che dell'uso di dette somme doveva farsi, come detto, un articolato rendiconto che doveva essere approvato.

Le somme messe a disposizione del Gruppo, cioè, non costituivano una sorta di "zona franca", di elargizione liberale di denaro da parte della Regione che i singoli consiglieri potevano "modellare" e "piegare" liberamente in ragione del consenso politico personale, del loro *status*, della propria carriera politica, all'interno o all'esterno del partito di appartenenza.

Dunque, non sono spese di rappresentanza e non sono spese di ristorazione rimborsabili quelle prive di uno specifico collegamento con il gruppo, quelle cioè non imputabili al gruppo nel senso indicato, quelle aventi ad oggetto donativi del singolo consigliere in occasione di feste o ricorrenze, quelle giustificate in ragione dell'attività politica e della visibilità della sola persona; non sono spese di rappresentanza quelle relative ad incontri con colleghi interni all'ente di appartenenza; non sono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di incontri con avventori casuali, quelle sostenute per cene o pasti con i propri collaboratori, quelle sostenute in occasioni di incontri con politici, sganciate da funzioni di visibilità del gruppo consigliere.

Non sono spese di rappresentanza, cioè, tutte quelle estranee alla rappresentanza del gruppo, all'accrescimento della sua capacità operativa all'interno del Consiglio, e connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di appartenenza.

6. La prova della condotta appropriativa.

Le considerazioni esposte assumono rilievo anche per quel che concerne la prova della condotta appropriativa, che non coincide affatto con l'assenza di giustificazione della spesa.

Ai fini della prova della responsabilità penale e della condotta di appropriazione, si ripete in ogni occasione ed maniera del tutto condivisibile da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione: a) non può darsi di per sé rilievo alla mancanza di coeva giustificazione, nel senso che non può intendersi come intrinsecamente illecita la spesa per il solo profilo formale, salva la sua concreta verifica; b) la prova della condotta appropriativa deve essere fornita dalla Pubblica Accusa. (Sez. 6, n. 38245 del 03/07/2019, De Luca Cateno, Rv. 276712; Sez. 6, n. 35683 del 01/06/2017, Adamo, Rv. 270549).

In tale contesto, con i motivi di ricorso sono stati mossi rilievi al ragionamento probatorio seguito della Corte di appello per ritenere raggiunta la prova della condotta di appropriazione.

Si è fatto riferimento: a) a c.d. spese ambivalenti, cioè a spese la cui natura strutturale non sarebbe di per sé rivelatrice della loro incompatibilità ontologica rispetto alle finalità pubbliche attributive del potere di spesa; b) alla impossibilità, ai fini penali, di far discendere la prova della condotta appropriativa per le c.d. spese ambivalenti da una giustificazione incerta, incompleta dubbia, non univoca (Sez. 6, n. 2166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067).

Si tratta di un tema che, in relazione ai fatti specifici contestati nel presente processo, risente tuttavia di quanto già in precedenza detto in ordine: a) all'onere oggettivo di rendicontazione della spesa e della sua giustificazione, derivante dalla natura del denaro e dalla sua destinazione funzionale; b) al dovere intrinseco di verifica e vigilanza che

incombeva sul Presidente del Gruppo consigliare; c) alla necessità che la spesa fosse finalizzata al perseguimento degli scopi per cui le somme erano erogate al fondo di funzionamento dei gruppi consigliari; d) all'esatta individuazione delle finalità del Fondo, di cui pure si è detto.

Il giudizio di ambivalenza, ovvero quello della strutturale incompatibilità della spesa rispetto alle finalità istituzionali del gruppo, è un giudizio di relazione che viene formulato avendo come polo di riferimento la corretta individuazione, nel senso indicato, della finalità dei gruppi consigliari; la spesa è davvero ambivalente se è compatibile con le reali finalità del fondo, correttamente individuate.

Nel caso in esame, molte delle spese ritenute ambivalenti, se valutate alla luce dei principi indicati, sono, come si dirà, di per sé incompatibili con le finalità del Fondo.

Quanto alle spese effettivamente ambivalenti, il tema dell'appropriazione deve senza dubbio prescindere da meccanismi presuntivi e di distribuzione dell'onere della prova; in tal senso va in parte rimodulato il principio affermato da Sez. 6, n. 23066 del 2009, Provenzano, secondo cui integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge.

La questione ha una dimensione fattuale e probatoria, oltre che giuridica.

La prova della finalità illecita della spesa è innanzitutto direttamente proporzionale alla "distanza", al "quantum" che intercorre tra la causa apparente della spesa rispetto alla ragione giustificativa dell'attribuzione del potere di spesa.

La necessità di approfondire sul piano probatorio la causale della spesa si pone dunque in senso progressivo rispetto alla capacità dimostrativa della documentazione "ex ante" prodotta, cioè al momento in cui viene giustificata la spesa; quanto più sarà neutra o ambigua la documentazione originaria, tanto più potrà essere evidente la necessità di approfondire ed investigare.

È allora possibile che le indagini colorino di significato indiziario l'originaria documentazione, e, davanti a richieste di spiegazioni, può assumere rilievo la capacità dimostrativa della documentazione "ex post", eventualmente prodotta nell'ambito dello sviluppo dialettico del procedimento, ovvero le giustificazioni fornite.

La prova dell'appropriazione è cioè connessa innanzitutto alla rilevanza causale apparente della spesa, alla sua specificità originaria, nel senso che è possibile che sin dall'inizio la spesa abbia una giustificazione pienamente compatibile ovvero, viceversa, strutturalmente incompatibile con le finalità giustificative del potere di spesa (es., spesa per una festa di compleanno di un parente, per l'acquisto di farmaci per familiari ovvero di biancheria, ovvero per pagare stanze di albergo a soggetti terzi, o per un regalo

privato, ovvero per incontri tra il consigliere ed esponenti del territorio riconducibili a ragioni solo latamente politiche personali ma del tutto scisse da quelle del gruppo consigliere, ovvero per ricariche telefoniche di congiunti, o per acquisti di prodotti da supermercato, o per manutenzione dell'autovettura privata, o per il pagamento di contravvenzioni stradali).

In questi ultimi casi la prova della condotta appropriativa, per certi versi, è documentale.

Nel caso in cui, invece, la documentazione originaria sia causalmente muta (uno mero scontrino relativo ad una consumazione tra due o più persone, o ad un acquisto da un dato negozio, una mera ricevuta di ristorazione, un documento contabile per una consumazione ad un bar) ovvero sia indicativa di una causale astrattamente compatibile con quelle giustificanti la spesa, ma tuttavia generica (es. "spese di rappresentanza" "spese di ristorazione"), il tema della prova della condotta appropriativa assume una valenza indiziaria e si sposta all'interno dell'accertamento processuale.

La questione si pone nei casi in cui, a fronte di una documentazione originaria muta o equivoca, vi siano altre risultanze di indagini che colorino quella documentazione originaria di significato penalmente rilevante sotto molteplici profili; ci si può riferire: a) ai casi in cui venga accertato che il consigliere si trovasse in un posto diverso da quello in cui risulta emesso il documento contabile giustificativo della spesa; b) ai casi in cui, nel corso dello stesso giorno, risultino emessi più scontrini in luoghi diversi e distanti tra loro; c) ai casi in cui risultino una quantità di scontrini o di documenti che, per frequenza e sistematicità, riveli una finalità non compatibile con quella istituzionale, perché esplicita la sostanziale inesistenza di una iniziativa del gruppo; d) ai casi in cui la documentazione contabile riguardi spese avvenute in luoghi ovvero in giorni che solitamente si frequentano in periodi di vacanza, quando l'attività istituzionale dei gruppi consigliari è sospesa; e) ai casi in cui le contabili di prelievi dal conto corrente siano anticipate e temporalmente distanti dalla data della documentazione per cui si chiede il rimborso.

Si tratta di situazioni in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione "neutra" e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione della spesa si manifesta in modo chiaro e stringente, atteso il numero, il tipo, la sequenza, la sistematicità, l'oggetto, le coordinate di tempo e di luogo delle spese, le modalità di gestione complessiva del denaro.

In tali contesti la dialettica probatoria può rivelare e fare emergere l'esistenza di situazioni comprovanti la condotta appropriativa.

Non si intende fare riferimento ai casi in cui, a fronte di situazioni come quelle indicate e ad una fisiologica richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur



non decisive, lascino il fondato, ragionevole, dubbio che quella spesa possa essere stata comunque sostenuta per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Assumono invece i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione rispetto al quadro indiziario - ad esempio del perché sia stato chiesto il rimborso di una spesa sostenuta in un luogo ed in un tempo in cui egli era altrove - ovvero adduca spiegazioni o produca documenti che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermino, anche solo implicitamente, la causale esterna della spesa rispetto alle finalità attributive del potere e finiscono per provare l'interversione del possesso.

Nel processo in esame, come meglio si dirà, a fronte di situazioni di per sé significative, sono state fornite giustificazioni che confermano, unitamente al complesso degli elementi già portati alla cognizione del giudice, l'appropriazione del denaro pubblico.

Un procedimento probatorio indiziario e complesso, in cui il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, e quello di gravità si completano a vicenda; un ragionamento indiziario in cui elementi singoli di limitata valenza assumono rilievo per il loro numero elevato e per la loro cadenza sistematica e si accompagnano ad altri indizi, forse numericamente minori, ma di maggiore consistenza dimostrativa del fatto da provare. (ex multis Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, P.G. in proc. Maggi, Rv. 259552).

L'allegazione di un numero elevatissimo di scontrini o documenti relativi a consumazioni singole o tra due persone al bar o a ristorante (magari sempre lo stesso, in un giorno festivo o in un luogo di vacanza, ovvero in un contesto di successione reiterata nel corso dello stesso giorno o in giorni successivi, ma sempre alla stessa ora) rivela una inadeguatezza causale originaria che deve essere valutata unitamente alla circostanza che, esplicitamente sollecitato, l'interessato fornisca una spiegazione che colori ulteriormente il quadro probatorio.

Si tratta di profili che devono essere accertati sul piano processuale "caso per caso"; una fattispecie, quella di peculato, che, in casi complessi come quelli in esame, si pone tra diritto e prova, tra requisiti di struttura, riscontro empirico ed accertamento probatorio, tra tipicità e contesti mutevoli; una fattispecie in movimento, in divenire, che pone questioni ed esigenze di conformazione di consolidati schemi interpretativi, che, senza cedere a semplificazioni incontrollate, siano tuttavia capaci di "studiare" le condotte ed il loro significato.

7. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza, al limite della inammissibilità.

7.1. Sono infondati gli assunti relativi al quadro di riferimento normativo in cui i fatti devono collocarsi con particolare riguardo:

a) all'ipotizzata legittimità, sulla base dell'art. 3 della legge regionale di cui si è detto, di un uso di una parte residua del fondo per finalità informative nella società civile dell'attività dei gruppi consiliari, atteso non solo il carattere residuale di detta previsione, contemplata solo sulla quota di 1500 euro, ma, soprattutto, in ragione del fatto che detta norma fu sostituita nel 2009;

b) al contenuto dell'obbligo di rendiconto che doveva essere "articolato" e dunque spiegare "l'utilizzazione dei fondi erogati"; un'attività di rendicontazione per nulla irrilevante, formale, simbolica, atteso che quel rendiconto avrebbe dovuto essere approvato dall'Ufficio di Presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, da parte dell'assemblea regionale; dunque un'attività di rendicontazione che non poteva prescindere dalla documentazione giustificativa della spesa.

7.2. Non diversamente sono infondati i motivi di ricorso nella parte relativa alla prova della condotta appropriativa.

Quanto alle decine di ricevute relative a pranzi, i Giudici di merito hanno chiarito come i gestori degli esercizi commerciali, sentiti nel corso del procedimento, abbiano riferito che l'imputato consumava pranzi da solo, ovvero con l'autista o con un accompagnatore, anche per due volte al giorno.

Sul punto il ricorso è silente.

7.3. Non diversamente, quanto alle spese carburante, sono state assunte le dichiarazioni di un gestore di un distributore di benzina, il quale ha riferito che l'imputato faceva rifornimento "due- te volte- anche quattro volte la settimana" utilizzando la scheda carburante.

Anche sul punto il ricorso è silente.

7.4. Quanto alle fatture emesse dalla (omissis) s.r.l. in occasione di un viaggio di alcuni dipendenti della Regione (omissis) per la Borsa International del Turismo a Milano, la cui somma di 5.000 euro risultava dal rendiconto del 2007 imputata al gruppo, i Giudici di merito hanno chiarito come, sulla base di alcune testimonianze (omissis) (omissis) e del consulente del Pubblico Ministero (omissis), sia stato accertato che detta somma fosse stata addebitata al fondo del gruppo consiliare e che in realtà i singoli dipendenti avessero ciascuno pagato la propria quota.

Anche sul punto il ricorso sconta una strutturale genericità, essendosi limitato l'imputato, da una parte, a prospettare genericamente l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste (omissis), senza tuttavia spiegare perché la dichiarante avrebbe dovuto errare nell'affermare che ciascun partecipante alla iniziativa avesse pagato in proprio la propria quota, e, dall'altro, ad affermare che nel rendiconto del 2007 fosse stata riportata la sola somma di 400 euro.

Un motivo sostanzialmente volto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.

7.5. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne le somme imputate al fondo in quanto apparentemente corrisposte ai coniugi (omissis) e (omissis) collaboratori del gruppo consiliare, in relazione alle quali i Giudici di merito hanno accertato che: a) i pagamenti delle somme ai soggetti in questione erano effettuati con assegni poi girati dai trattari all'imputato e riscossi direttamente da questi; b) la assoluta non attendibilità delle dichiarazioni giustificative degli stessi (omissis).

Sul punto il ricorso è del tutto generico, essendosi limitato l'imputato a sollecitare nuovamente una diversa valutazione della prova e, in sostanza, a chiedere alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti.

7.6. Ancora, quanto agli eventi organizzati al (omissis) i Giudici di merito hanno spiegato in modo non illogico come dalla documentazione acquisita sia emerso che al fondo del Gruppo fossero state imputate somme utilizzate per numerosi eventi conviviali- tre quattro volte l'anno- cui partecipavano centinaia di persone, per ragioni obiettivamente esterne all'attività del gruppo consiliare, quali, ma non solo, scambi di auguri in occasione di festività.

Sul punto, il motivo di ricorso è aspecifico.

7.7. Ancora, i motivi sono infondati anche quanto al tema, molto valorizzato in chiave difensiva, delle spese per contribuzioni dei dipendenti, delle minori contribuzioni ottenute, della possibilità di imputare ai contributi ex art 3 della legge regionale le minori somme ottenute per la contribuzione, della legittimità di un uso incrociato e compensativo dei fondi anche per spese di natura diversa.

Orbene, pur volendo prescindere dalla portata latamente ammissiva della tesi difensiva, che in qualche modo riconosce che l'imputato imputò spese diverse da quelle consentite e, dal dato obiettivo che detta compensazione non era consentita all'epoca dei fatti, i Giudici di merito hanno chiarito come non sia stata allegata nessuna documentazione volta a comprovare che i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale fossero stati utilizzati per le finalità compensative prospettate dell'imputato.

Sul punto il ricorso è generico, sostanzialmente silente e l'assunto difensivo si risolve in un assunto privo di qualunque riscontro.

7.8. Né, come detto, il ricorso contiene riferimenti ad una serie di spese la cui causale è obiettivamente incompatibile con le finalità istituzionali cui sono destinate le somme erogate in favore dei gruppi consiliari; ci si riferisce alle spese telefoniche, a quelle di cancelleria, alle spese per canone acqua, per fornitura gas, per acquisti in supermercato; né ancora il motivo è specifico rispetto alla autocertificazioni di tali (omissis) e all'ipotizzato stralcio delle somme in questione dalla contestazione.

8. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio, ai soli effetti penali, della sentenza impugnata per i fatti commessi negli anni 2007, 2008 e fino al 30 settembre 2009 per essersi i reati estinti per prescrizione; per effetto dell'annullamento deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena detentiva e di quella accessoria.

Deve invece essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza impugnata, oltre che in relazione ai reati non estinti, anche in ordine alle statuizioni civili ed alla disposta confisca.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalle parti civili costituite, spese che devono essere liquidate in euro 3.015,00 per la regione ^(omissis) e in euro 3.015,00 per il Codacons, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di peculato commessi negli anni 2007, 2008 e fino al 30 settembre 2009, perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili nonché la confisca disposta per lo stesso periodo.

Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena detentiva e della pena accessoria.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in relazione alla responsabilità del ricorrente nonché con riferimento alle parti relative alla confisca e al risarcimento delle parti civili costituite.

Condanna, infine, ^(omissis) alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalle parti civili costituite, spese che liquida in euro 3.015,00 per la regione ^(omissis) e in euro 3.015,00 per il Codacons Onlus, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri

Il Presidente

Giorgio Fidelbo

